

Associazione Imprese Italiane di Strumentazione – G.I.S.I.

Statuto

Indice

Art. 1 - Costituzione, Scopi, Sede e Durata

- 1.1 - Costituzione – Denominazione sociale e sede
- 1.2 - Scopi dell'Associazione

Art. 2 - Associazione e Struttura

- 2.1 - Domanda di Associazione e Recesso
- 2.2 - Perdita della qualifica di Socio
- 2.3 - Soci Effettivi, Gruppi di associati e Quote associative
- 2.4 - Struttura Operativa
- 2.5 - Patrimonio e amministrazione
- 2.6 - Aggregati Partecipanti al GISI

Art. 3 - Organi ed Organismi dell'Associazione

- 3.1 - Organi dell'Associazione
- 3.2 - Caratteristiche degli Organi dell'Associazione
- 3.3 - Nomina delle Cariche Sociali
- 3.4 - Organismi dell'Associazione
- 3.5 - Caratteristiche degli Organismi dell'Associazione

Art. 4 - L'Assemblea dei Soci

- 4.1 - Assemblea dei Soci generalità
- 4.2 - Assemblea Ordinaria
- 4.3 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria
- 4.4 - Assemblea Straordinaria
- 4.5 - Compiti dell'Assemblea straordinaria
- 4.6 - Validità delle Assemblee
- 4.7 - Diritto di voto e quorum
- 4.8 - Modalità di deliberazione

Art. 5 - Il Presidente del G.I.S.I.

- 5.1 - Il Presidente
- 5.2 - Compiti del Presidente

Art. 6 - Il Vice Presidente

- 6.1 - Nomina e funzioni

Art. 7 - Il Tesoriere

- 7.1 - Nomina
- 7.2 - Compiti

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

- 8.1 - Composizione
- 8.2 - Riunioni, quorum e deleghe
- 8.3 - Decadenza
- 8.4 - Compiti

Art. 9 - Il Consiglio di Presidenza

- 9.1 - Composizione e costituzione
- 9.2 - Compiti e deliberazioni
- 9.3 - Decadenza
- 9.4 - Convocazione

Art. 10 - Il Collegio dei Revisori dei Conti e Revisore dei Conti

- 10.1 - Norme generali
- 10.2 - Durata ed incompatibilità

Art. 11- Il Collegio dei Proviviri

- 11.1 - Nomina e compiti

11.2 - Durata ed incompatibilità

Art. 12 - I Presidenti Onorari

12.1 - Presidenti Onorari

Art. 13 - I Past President

13.1 - I Past President

13.2 - Caratteristiche Durata

13.3 - Rifiuto della carica e decadenza.

13.4 - Diritti e Doveri

Art. 14 - Organismi e Organizzazione

14.1 - Descrizione

14.2 - Il Segretario Generale – caratteristiche e funzioni

14.3 - Ufficio di Segreteria

14.4 - I Comitati di Lavoro

14.5 - Sezioni Regionali

Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione

15.1 - Deliberazione

15.2 - Liquidazione del patrimonio

Art. 16 - Fusioni o Confluenze

16.1 - Deliberazione

16.2 - Destinazione del Patrimonio

Art. 17 - Disposizioni finali

Art. 18 - Disposizione transitoria

Art. 1 Costituzione, Scopi, Sede e Durata

1.1 - Costituzione, Denominazione sociale e sede

E' costituita l'Associazione "Gruppi Imprese di Strumentazione Italiane" (di seguito denominata G.I.S.I.), Associazione di categoria volontaria tra Imprese, Aziende ed Esperti, che operano nel settore della strumentazione, dei dispositivi e dei sistemi di automazione per applicazioni industriali (settori processo e/o manifatturiero), civili e di laboratorio, presenti nel territorio italiano in modo diretto o indiretto anche se di ordinamento sociale straniero.

L'Associazione è aperta alle aziende di produzione, ai distributori, agli installatori, agli integratori di sistemi, alle società di servizi e alle strutture produttive comparabili a quelle descritte ma non citate, oltre agli utilizzatori di sistemi di automazione e strumentazione (End Users, OEM, ...).

L'Associazione è altresì aperta a rappresentanti di enti culturali di settore, nonché a rappresentanti di aziende utilizzatrici di produzione e di servizi.

All'Associazione possono aderire le persone fisiche che abbiano maturato esperienze e competenze tali da dare valore all'Associazione e ai singoli associati.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta, in qualunque momento, con delibera dell'Assemblea Straordinaria e con le maggioranze previste da questo Statuto.

Il G.I.S.I. ha base nazionale, è apolitico e volontario e non ha scopo di lucro. L'appartenenza ad esso impone per gli Associati doveri e responsabilità nelle relazioni con gli altri Soci e con i terzi garantendo altresì neutralità, imparzialità, interesse comune agli scopi del G.I.S.I.

La sede legale è in Milano e possono essere costituite Sezioni Regionali.

L'Associazione, con il presente Statuto, afferma la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

1.2 - Scopi dell'Associazione

Gli scopi del G.I.S.I. sono rivolti a coordinare, tutelare e promuovere gli interessi collettivi tecnici ed economici delle imprese della filiera dell'industria Italiana che opera nel settore della strumentazione, dei

dispositivi e dei sistemi di automazione per applicazioni industriali nelle applicazioni di processo, manifatturiero, civili e di laboratorio.

G.I.S.I. si propone inoltre di tutelare con ogni mezzo legale gli interessi collettivi degli Associati in Italia, nell'ambito dell'Unione Europea e in altri Paesi ove possibile.

In particolare l'Associazione si propone di:

1. riunire gli Associati per questioni di comune interesse
2. promuovere, coordinare, attuare e sviluppare ogni iniziativa diretta a diffondere ogni perfezionamento tecnologico, tecnico ed industriale, a tal fine promovendo, organizzando e realizzando congressi, mostre, fiere, seminari e giornate di studio
3. rappresentare e tutelare gli interessi dell'intero settore della filiera o di particolari sotto settori di esso
4. occuparsi di problemi di carattere economico, giuridico, normativo, tributario, ivi comprese le questioni relative ai dazi doganali, ai trattati di commercio, ecc.; tenere informati, con i mezzi più opportuni, gli Associati con tutte le principali notizie relative ai più importanti problemi generali dei settori rappresentati
5. promuovere e favorire accordi di interesse generale e particolare fra gli Associati o fra essi e altri Enti
6. rappresentare, anche a mezzo di propri delegati, gli Associati in quegli Istituti, Enti, Associazioni, Organizzazioni, Convegni Nazionali ed Internazionali nei quali la presenza dell'Associazione risulti opportuna, instaurando anche rapporti di carattere continuativo
7. provvedere alla stampa di pubblicazioni, periodiche e non, per la divulgazione di quanto sia utile portare a conoscenza degli Associati e degli utilizzatori di strumentazione
8. intervenire con i propri organi nella composizione di contrasti tra gli Associati
9. svolgere quelle altre attività che i suoi organi statutari riconoscano utili per il raggiungimento dei fini istituzionali
10. organizzare e condurre indagini statistiche pertinenti ai vari segmenti di mercato di appartenenza degli Associati
11. promuovere l'istituzione di Enti e Laboratori di Certificazione
12. favorire l'istituzione di Servizi di Qualità nelle Aziende Associate

Art. 2 - Associazione e Struttura

2.1 - Domanda di Associazione e Recesso

2.1.a Domanda di Associazione e comunicazione delle variazioni

La presentazione della domanda di adesione avviene tramite la compilazione del modulo di adesione (scaricabile dal sito o da richiedere direttamente alla segreteria).

La domanda di adesione comporta la preventiva accettazione delle norme e di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Statuto, e degli eventuali Regolamenti di attuazione emanati dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di Associazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente, e deve contenere l'indicazione del Gruppo (2.3.c) cui si intende aderire nonché il nominativo delle persone delegate a rappresentare l'impresa presso G.I.S.I..

Ogni cambiamento relativo ai delegati dall'azienda dovrà essere notificato per iscritto. L'adesione al G.I.S.I. si intende a tempo indeterminato.

Qualora un'Azienda o un Ente esercitino anche altri rami di attività, essi aderiscono all'Associazione solo per la parte di cui all'Art.1.

2.1.b Accettazione della domanda di associazione e pagamento della quota associativa

Il Presidente del G.I.S.I., al quale la domanda deve essere diretta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla data della domanda comunicherà l'accettazione o meno della domanda stessa, in caso negativo giustificandone il motivo.

2.1.d Recesso

I soci che intendessero recedere devono comunicare tale volontà 60 giorni prima della scadenza dell'anno solare. Passato tale termine i soci si intenderanno iscritti per l'anno successivo e saranno tenuti al pagamento della relativa quota associativa annuale.

2.2 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio cessa:

- a. per recesso secondo quanto stabilito dell'Art. 2.1.d

- b. per la perdita di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione al G.I.S.I. o per incompatibilità sopravvenuta a seguito di cambiamento di attività
- c. per morosità, decretata dal Consiglio Direttivo, in caso di mancato pagamento della quota oltre i sei mesi dal termine stabilito dall' Art. 2.3.b.. L'Associazione si riserva comunque la possibilità di attuare tutti gli strumenti per il recupero delle quote dovute
- d. per esclusione, deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo

2.3 - Tipologia di soci, Gruppi di associati e Quote associative

2.3.a. Soci Effettivi

Sono Soci Effettivi le imprese che hanno nel territorio nazionale la propria sede legale, stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito e svolgono attività di progettazione e/o produzione e/o commercializzazione ovvero hanno competenze e/o know-how tecnologico nei settori rappresentati da G.I.S.I.

Tali imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

- I. essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale italiano o comunitario;
- II. assicurare la puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice Civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale
- III. ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti d'interesse con gli scopi perseguiti da G.I.S.I., anche secondo quanto disposto dal Codice Etico (qualora disponibile)
- IV. disporre di un'adeguata struttura organizzativa

Ai Soci Effettivi sono riservate tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio offerte da G.I.S.I.; essi hanno, altresì, il diritto di partecipare ed intervenire attivamente alle Assemblee con diritto di voto, ed hanno accesso alle cariche sociali.

I Soci Effettivi G.I.S.I. trovano collocazione nei Gruppi richiamati al punto 2.3.c, espressione delle aree di competenza ricoperte.

2.3.b Quote associative - Socio Effettivo

Assume lo status di Socio Effettivo l'azienda che perfeziona il pagamento della quota dovuta entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di accettazione.

Le quote associative sono annuali e devono essere corrisposte nei tempi e termini indicati nella Nota di debito che l'Associato riceverà entro il primo bimestre dell'anno solare.

Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono differenziate in funzione della tipologia di Associato, del numero di dipendenti dell'azienda e dell'eventuale profilo di servizi scelto.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

In nessun caso i Soci possono vantare diritti in relazione al patrimonio dell'Associazione.

Singoli Gruppi di Soci Effettivi possono definire annualmente una quota supplementare che sarà riscossa dal G.I.S.I. e gestita dal Gruppo, per il finanziamento di attività specifiche purché non in contrasto con il presente Statuto.

2.3.c Gruppi

La suddivisione dei Soci in Gruppi ha la finalità di raggrupparli in aree di competenza omogenee, consentendo al G.I.S.I. di orientare correttamente le proprie strategie.

I Gruppi sono definiti e revisionati ogni anno nel primo consiglio direttivo.

All'atto dell'iscrizione il Socio deve scegliere il Gruppo di appartenenza all'interno del G.I.S.I. in funzione delle aree di competenza dell'azienda rappresentata; è possibile scegliere più Gruppi di appartenenza.

2.4 - Struttura Operativa

Il G.I.S.I. sviluppa i temi di interesse prevalente degli associati mediante appositi Comitati di Lavoro (vedi par.14.4) coerenti con il settore di azione e affinità di interessi dei singoli Associati.

2.5 - Patrimonio e amministrazione

Il Fondo comune del G.I.S.I. è costituito dai proventi delle quote associative, dall'eccedenza attiva delle gestioni annuali, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore del G.I.S.I.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al fine di ogni esercizio deve essere compilato il conto consuntivo della gestione da presentare all'Assemblea con la Relazione del Tesoriere.

È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, secondo le decisioni dell'Assemblea, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2.6 - Soggetti Aggregati al G.I.S.I.

Sono "Soggetti Aggregati al G.I.S.I." (di seguito anche "Aggregati") quei soggetti, non soci, anche non imprese, che non possiedono i requisiti dei Soci Effettivi ma presentano elementi di complementarità, strumentalità e raccordo tecnico-economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Possono quindi essere Aggregati Enti ed Associazioni culturali di settore, Docenti di scuole tecniche e università, Esperti del settore, oltre ad altri soggetti che il Consiglio Direttivo ritenga possano dare un utile contributo all'Associazione.

Gli Aggregati hanno diritto a prestazioni di rappresentanza, assistenza e sostegno di vario genere, purché le stesse non si pongano in contrasto con gli interessi dei Soci Effettivi.

Gli Aggregati possono partecipare ed intervenire in Assemblea Ordinaria senza diritto di voto e partecipare ai Gruppi di cui al punto 2.3.c.

La presenza degli Aggregati non deve, in ogni caso, snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione. Agli Aggregati al G.I.S.I. di norma non è richiesta la corresponsione di una quota annuale, ciò nonostante il Consiglio Direttivo ha facoltà di decidere diversamente. L'Aggregato deciderà quindi se rimanere in seno all'Associazione o ritirarsi.

Art. 3 - Organi ed Organismi dell'Associazione

3.1 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea Generale
 1. Il Presidente
 2. Il Vice Presidente
 3. Il Tesoriere
 4. Il Consiglio Direttivo
 5. Il Consiglio di Presidenza
 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti
 7. I Presidenti Onorari
 8. I Past President
 9. Il Collegio dei Proviviri

3.2 - Caratteristiche degli Organi dell'Associazione

Tutte le Cariche Sociali nell'ambito degli Organi dell'Associazione sono elettive e sono a titolo gratuito.

Eccezionalmente, ai Presidenti Onorari e ai Past President, se non più in servizio attivo presso le aziende associate, possono essere riconosciuti gettoni di presenza e/o rimborso delle spese sostenute per viaggi a fronte di specifici incarichi a loro conferiti.

Possono ricoprire le Cariche Sociali solamente i rappresentanti delle aziende appartenenti ai Soci Effettivi (art. 2.3.a.)

La carica è nominale ma vincolata alla delega di rappresentanza dell'Azienda associata.

Nel caso un eletto alle Cariche Sociali fuoriesca dall'Azienda o nel caso l'Azienda ritiri o modifichi la delega di rappresentanza, l'eletto perde automaticamente la carica, che verrà ricoperta dal primo dei candidati non eletti.

In assenza di disponibilità di altri candidati non eletti, il caso verrà esaminato dal Collegio dei Proviviri che sentito il parere del Consiglio di Presidenza formulerà delle proposte (compreso l'incarico ad interim ad altro membro del Consiglio Direttivo) e le sottoporrà al Consiglio Direttivo, il quale potrà o approvarne una o decidere per una votazione specifica per la carica vacante.

Non possono essere eletti alle Cariche Sociali soci che intrattengano rapporti professionali ed economici con l'Associazione.

3.3 - Nomina delle Cariche Sociali

Per l'elezione delle Cariche Sociali sono ammesse sia la votazione postale, sia quella telematica.

Per l'elezione degli Organi Sociali le votazioni avvengono con voto segreto, sia nel caso di votazione postale sia nel caso di votazione telematica.

Della segretezza del voto si rende garante la Commissione Elettorale.

Le modalità della votazione sono stabilite dalla Commissione Elettorale nominata dal Presidente e ratificata dal Consiglio Direttivo.

I risultati delle votazioni saranno comunicati al Presidente in carica, il quale ratificherà la nomina dei nuovi eletti che assumeranno la carica con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.

3.4 - Organismi dell'Associazione

Il Segretario Generale

I Comitati di Lavoro

Le Sezioni Regionali

3.5 - Caratteristiche degli Organismi dell'Associazione

Le posizioni nell'ambito degli Organismi dell'Associazione sono assegnate per nomina, secondo le modalità previste dal presente Statuto oppure vengono elette da gruppi limitati di Associati.

Art. 4 L'Assemblea dei Soci

4.1 - Assemblea dei Soci generalità

L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo dell'Associazione ed è sovrana nell'ambito delle norme statutarie.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli Associati appartenenti ai Gruppi (art. 2.3.c) iscritti al G.I.S.I. e in regola con il pagamento della quota associativa.

4.2 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente **entro il mese di Giugno** dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione, in forma scritta o altro mezzo idoneo che ne comprovi il ricevimento, compresa la posta elettronica con risposta che ne comprovi il ricevimento e la lettura, deve pervenire a tutti i Soci almeno 15 gg prima della data di effettuazione e deve contenere l'Ordine del Giorno, oltre al luogo, la data e l'ora di effettuazione.

L'Assemblea Ordinaria può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

4.3 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) La relazione annuale del Presidente
- b) L'approvazione del Bilancio annuale consuntivo
- c) Deliberare su altri argomenti contenuti nell'Ordine del Giorno che richiedano un'approvazione

4.4 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea in forma Straordinaria viene convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Soci con diritto di voto.

La convocazione, in forma scritta o altro mezzo idoneo che ne comprovi il ricevimento, compresa la posta elettronica che ne comprovi il ricevimento e la lettura, deve pervenire a tutti i Soci almeno 15 gg prima della data di effettuazione e deve contenere l'Ordine del Giorno, oltre al luogo, la data e l'ora di effettuazione.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

4.5 - Compiti dell'Assemblea straordinaria

Sono compiti dell'Assemblea in forma Straordinaria:

1. Deliberare su ogni argomento iscritto all'Ordine del Giorno
2. Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione
3. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione

4.6 - Validità delle Assemblee

4.6.a Assemblea Ordinaria

Per la validità dell'Assemblea occorre:

- In prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- In seconda convocazione l'Assemblea è valida purché siano presenti o rappresentati almeno un ventesimo dei voti del complesso sociale.

4.6.b Assemblea Straordinaria

Per l'Assemblea Straordinaria, occorre:

- In prima convocazione la votazione favorevole di almeno i 2/3 dei Soci Effettivi partecipanti al voto.
- In seconda convocazione almeno un ventesimo dei voti del complesso sociale.

Ogni socio, in considerazione dell'estensione nazionale dell'Associazione, può farsi rappresentare da altro Socio per mezzo di delega scritta.

Ogni Socio non può essere portatore di più di 4 (quattro) deleghe.

4.7 - Diritto di voto e quorum

Hanno diritto al voto tutti i Soci Effettivi (vedi art. 2.3.a.) in regola con il pagamento della quota Associativa.

Ogni Socio Effettivo con diritto di voto può esprimere un solo voto.

Per le Assemblee sono valide le deliberazioni approvate dalla metà più uno degli aventi diritto al voto presenti di persona o per delega.

4.8 - Modalità di deliberazione

Le deliberazioni vengono di norma prese con voto palese.

In caso di parità di voti la proposta in votazione si intende non approvata.

Le delibere prese dall'Assemblea, in conformità con il presente Statuto, impegnano tutti gli Associati.

Art. 5 - Il Presidente del G.I.S.I.

5.1 - Il Presidente

Il Presidente è il Rappresentante Legale del G.I.S.I., viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 anni. Alla scadenza del mandato può essere rieletto una sola volta per altri 3 anni.

In caso di dimissioni il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente che resta in carica fino alla fine del mandato e potrà essere rieletto per altri due mandati.

Può essere eletto alla carica di Presidente il rappresentante di un Socio Effettivo che abbia maturato un'esperienza per almeno un mandato all'interno del Consiglio Direttivo.

In assenza di candidati con precedente partecipazione nel CD, possono accedere alla carica altri candidati previo esame e decisione del Collegio dei Proviviri.

Il candidato Presidente dovrà altresì avere una delega specifica a ricoprire tale carica da parte della propria azienda.

5.2 - Compiti del Presidente

Il Presidente del G.I.S.I.:

1. Dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni
2. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
3. Vigila e cura il funzionamento del G.I.S.I.
4. Procedo all'assunzione o alle dimissioni dei collaboratori interni ed esterni e ne fissa l'emolumento nei limiti dei bilanci preventivi e delle deleghe a lui attribuite dal Consiglio Direttivo.
5. Può nominare Comitati di Lavoro chiamando a farne parte anche persone esterne al G.I.S.I.
6. Propone al Consiglio Direttivo i nomi dei Presidenti delle Sezioni Regionali e provvede alla loro nomina dopo la ratifica da parte del Consiglio stesso
7. Nomina la Commissione elettorale
8. E', di diritto, Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
9. Presenta la relazione gestionale annuale all'Assemblea dei Soci
10. Adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali

11. In caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente

Art. 6 - Il Vice Presidente del GISI

6.1 - Nomina e funzioni

Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente alle altre cariche Sociali. Resta in carica tre anni e non può essere eletto per la medesima carica per più di due mandati. Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento. Può ricevere dal Presidente o dal Consiglio Direttivo specifiche deleghe operative.

Art. 7 - Il Tesoriere

7.1 - Nomina

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente alle altre cariche Sociali. Resta in carica tre anni e non può essere rieletto per la medesima carica per più di due mandati.

7.2 - Compiti

Il Tesoriere nell'esercizio del suo mandato svolge i seguenti compiti:

1. E' responsabile della gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Associazione ed in particolare:
2. Collabora con i responsabili degli uffici per la buona gestione amministrativa dell'Associazione
3. Provvede al controllo delle spese in funzione del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e provvede ad informare il Consiglio Direttivo per le decisioni relative ad eventuali deroghe che si rendessero necessarie nel corso dell'anno
4. Redige, in collaborazione con il Presidente e con i consulenti esterni, il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea
5. Provvede a redigere eventuali rendiconti economici periodici, secondo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo
6. Può ricevere dal Consiglio Direttivo specifiche deleghe operative

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 - Composizione

Il Consiglio direttivo è composto da:

1. Il Presidente del G.I.S.I.
2. I Presidenti Onorari (senza diritto di voto)
3. Il Vice Presidente
4. Il Tesoriere
5. N. 6 (sei) Consiglieri eletti
6. I Presidenti dei Comitati di Lavoro in vigore (senza diritto di voto)

e su invito specifico:

7. I Presidenti delle Sezioni Regionali (senza diritto di voto).
8. I Past President (senza diritto di voto)

8.2 - Riunioni, quorum e deleghe

Il Consiglio si raduna almeno 4 volte l'anno; deve essere poi convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri con diritto di voto o dal Presidente.

Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto.

Eccezion fatta per i Past President, i Presidenti Onorari, i Presidenti dei Comitati di Lavoro ed i Presidenti delle Sezioni Regionali, i quali hanno solo funzioni consultive e partecipano solo su invito specifico, ciascun Membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Non è ammessa la delega tra Consiglieri.

8.3 - Decadenza

Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per 4 volte durante il mandato.

8.4 - Compiti

Il Consiglio Direttivo:

1. Delibera sulle ammissioni ed esclusioni dei Soci ai sensi dell'Art 2) del presente Statuto
2. Approva le relazioni economiche di bilancio consuntivo e preventivo, predisposte dal Tesoriere, di concerto con il Presidente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
3. Esegue le delibere delle Assemblee
4. Assume l'iniziativa di studi utili per il conseguimento dei fini dell'Associazione
5. Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione
6. Provvede alla gestione dell'Associazione attuando quanto è necessario per il raggiungimento degli scopi statutari in base alle direttive dell'Assemblea e nei limiti del bilancio preventivo: per particolari azioni specifiche sottopone all'Assemblea modifiche di bilancio con eventuali relative contribuzioni straordinarie
7. Sottopone all'Assemblea proposte di eventuali adesioni ad Enti, Comitati, Organizzazioni, Associazioni, ecc., sia in Italia sia all'estero, con relativi incarichi rappresentativi e preventivi di spesa necessari per tali impegni
8. Stabilisce le quote associative come previsto dall'art. 2 dello Statuto
9. Predisporre regolamenti e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea
10. Ratifica la nomina il Comitato Elettorale e altresì la lista dei candidati per le elezioni alle cariche sociali da questi predisposta
11. Esamina, valuta e delibera su eventuali controversie tra Soci

Art. 9 - Il Consiglio di Presidenza

9.1 - Composizione e costituzione

E' composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da 2 Consiglieri scelti nell'ambito del Consiglio Direttivo.

E' facoltà del Presidente richiedere la presenza permanente o temporanea nel Consiglio di Presidenza di altre figure di supporto (senza diritto di voto) interne o esterne all'Associazione quali i Past President o i Presidenti Onorari.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

9.2 - Compiti e deliberazioni

Ha il compito di rendere più celere e flessibile la gestione operativa dell'Associazione e di assistere il Presidente nella gestione delle strategie associative.

Svolge inoltre le seguenti funzioni:

1. Attuare le delibere del Consiglio Direttivo
1. Deliberare su questioni di particolare urgenza. In questo caso le delibere del Consiglio di Presidenza devono essere ratificate nella successiva riunione del Consiglio Direttivo. In caso di mancata ratifica, le delibere prese devono intendersi annullate. Per le delibere a titolo oneroso, i relativi importi non recuperabili devono essere compensati nell'ambito delle risorse del Budget dell'Associazione
2. Dibattere e deliberare su questioni particolari indicate dal Consiglio Direttivo

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

9.3 - Decadenza

Il Consiglio di Presidenza decade in ogni ipotesi di decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo.

9.4 - Convocazione

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente con avviso e conferma di ricevimento, in cui è specificato l'ordine del giorno, inoltrato non meno di cinque giorni prima di quello di svolgimento della riunione.

Art. 10 - Il Collegio dei Revisori dei Conti e Revisore dei Conti

10.1 - Norme generali

È composto da 3 (tre) membri eletti dei Soci, con le medesime modalità legate alla nomina delle cariche Sociali art. 9.2. Al suo interno elegge un Presidente.

Ha il compito del controllo degli atti amministrativi e contabili dell'Associazione al fine di accertarne la regolarità nei confronti delle norme della legislazione dello Stato.

La nomina del Collegio è obbligatoria qualora il numero dei Soci Effettivi sia superiore a duecento, oppure il Bilancio dell'Associazione superi i 200.000 Euro di volume totale.

In alternativa, i Soci con le medesime modalità legate alla nomina delle cariche Sociali art. 9.2. eleggono un Socio Revisore al quale il Tesoriere deve sottoporre, per i relativi controlli e prima della presentazione del Bilancio consuntivo, tutti i documenti contabili relativi.

Il Socio revisore relaziona l'Assemblea sui controlli svolti.

10.2 - Durata ed incompatibilità

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica 3 anni con le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori è incompatibile con la carica di Consigliere dell'Associazione.

Il Socio Revisore viene, invece, nominato con scadenza annuale ed è soggetto alle medesime norme di incompatibilità.

I revisori non hanno limitazioni in termini di numero dei mandati.

Art. 11 - II COLLEGIO DEI PROBIVIRI

11.1 - Nomina e compiti

Il Collegio dei Probiviri è un organo che opera in modo indipendente dal Consiglio Direttivo, dal Consiglio di Presidenza e dal Presidente stesso.

E' costituito onorificamente da tre membri permanenti tra Soci Effettivi e tra gli "Aggregati Partecipanti al G.I.S.I.", che non facciano parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio ed il suo Presidente vengono eletti dalla prima Assemblea dei Soci che si tiene dopo l'insediamento del nuovo board, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Collegio decide sempre con la partecipazione di tre membri e con la maggioranza di due; il voto del Presidente vale quanto quello degli altri membri. Nel caso di impossibilità o incompatibilità di uno dei membri effettivi, è chiamato a sostituirlo uno dei supplenti.

Al Collegio spetta, in via preventiva obbligatoria rispetto a qualsiasi giurisdizione, dirimere le eventuali controversie sociali tra associati e/o tra Organi dell'Associazione; esso giudicherà ex aequo et bono senza formalità di procedura.

Il Collegio è tenuto a dirimere le controversie o esprimersi in merito alle richieste di chiarimento entro e non oltre 60 giorni lavorativi dall'istruttoria della controversia o dalla presa in carico del chiarimento.

Nel caso di necessità di ulteriori approfondimenti o impedimenti, il termine può essere prorogato di ulteriori 60 giorni lavorativi.

I giudizi espressi dal Collegio dei Probiviri rivestono carattere di bonaria conciliazione tra gli associati, mentre hanno carattere esecutivo per le controversie tra associato e Associazione.

11.2 - Durata ed incompatibilità

Il Collegio dei Probiviri resta in carica 3 anni con le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con altre cariche ricoperte nell'Associazione ad eccezione dei Past President e dei Presidenti Onorari. I Probiviri non hanno alcun limite di mandati.

Art. 12 - I PRESIDENTI ONORARI

12.1 - I Presidenti Onorari

L'Assemblea dei Soci può nominare, nell'ambito dei passati Presidenti o di altre figure che nell'ambito del proprio ruolo in Associazione si siano particolarmente distinti per attività a beneficio del G.I.S.I., uno o più Presidenti Onorari.

I presidenti Onorari restano in carica a vita.

I presidenti Onorari partecipano, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - I PAST PRESIDENT

13.1 - I Past President

I Presidenti al termine del loro mandato, quando non sono più rieleggibili, assumono a vita la carica di Past President.

Un Past President può assumere, se eletto, altre cariche sociali (Consigliere, Tesoriere, Vice Presidente). Con l'entrata in vigore del presente Statuto, la qualifica di Past President verrà offerta solo ai due Presidenti che hanno preceduto quello in carica.

13.2 - Caratteristiche e Durata

Il Past President è una carica onorifica conferita a vita automaticamente a tutti coloro che hanno avuto la carica di Presidente dell'Associazione.

Il Past President è considerato nel pieno rispetto della scelta fatta dai Soci al momento della sua elezione, "un uomo saggio" che dopo aver terminato il suo mandato anche se non è più rappresentante dell'azienda rimane nel contesto associativo per contribuire con la sua esperienza agli orientamenti sociali.

13.3 - Rifiuto della carica e decadenza

Il Past President può in qualsiasi momento rifiutare la carica dandone motivazione scritta al Presidente dell'Associazione che sentito il Consiglio Direttivo accetta le dimissioni che hanno valore irrevocabile e permanente.

Il Past President può essere altresì allontanato dall'Associazione qualora abbia comportamenti ed atteggiamenti denigratori o eticamente scorretti che possono nuocere gravemente l'Associazione stessa.

L'allontanamento verrà deciso previa istruttoria dal Collegio dei Probiviri e sottoposto al Presidente ed al Consiglio Direttivo che ne sancirà la fuoriuscita permanente.

Nel caso in cui il Past President sotto indagine sia membro del Collegio dei Probiviri, verrà sostituito da un membro supplente.

13.4 - Diritti e Doveri

Il Past President partecipa su invito e senza diritto di voto ai Consigli Direttivi, può essere nominato Probiviro e su richiesta del Presidente dell'Associazione può ricoprire cariche di rappresentanza a lui affidate ed accettate.

Nel caso in cui il Past President non fosse in servizio attivo presso un'azienda, il Presidente potrà riconoscergli un rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento del servizio richiesto.

Art. 14 - ORGANISMI E ORGANIZZAZIONE

14.1 - Descrizione

Il G.I.S.I. per la sua organizzazione centrale e per la gestione territoriale si avvale, oltre che degli Organi Sociali, anche del Segretario Generale, dei Comitati di Lavoro e delle Sezioni Regionali.

14.2 - Il Segretario Generale, caratteristiche e funzioni

Il Segretario Generale è un funzionario professionista la cui nomina è decisa dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Presidente stabilisce le condizioni economiche e normative relative alla posizione del Segretario Generale, che devono, peraltro, essere mantenute nei limiti del bilancio di previsione.

Il Segretario Generale è il responsabile dell'Ufficio di Segreteria del G.I.S.I.

Il Segretario Generale deve essere cittadino italiano, non può essere dipendente diretto di Società o Ente Associato al G.I.S.I. e non può ricoprire nessuna altra carica nell'Associazione.

Il Segretario Generale, direttamente o in collaborazione con gli uffici della Segreteria, provvede ai seguenti compiti:

- a) Collabora con il Tesoriere e con i necessari consulenti per la redazione del bilancio dell'Associazione
- b) Provvedere alla tenuta della contabilità ed agli adempimenti fiscali
- c) Garantisce la correttezza, ai fini fiscali, delle registrazioni contabili e la loro corrispondenza agli indirizzi generali di bilancio emanati dal Consiglio Direttivo
- d) Mantiene e gestisce i contatti tra il G.I.S.I. e gli Associati
- e) Assiste, nella sua qualifica, a tutte le riunioni delle Assemblee, dei Consigli Direttivi e dei Consigli di Presidenza e ne redige i verbali

- f) Ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni dei Gruppi. In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria o da un Presidente Onorario o Past President
- g) Adempie a tutte le funzioni organizzative ed esecutive a lui delegate dal Consiglio Direttivo

14.3 - Ufficio di Segreteria

L'Ufficio di Segreteria del G.I.S.I. è composto dalle strutture necessarie per gestire l'ordinaria amministrazione e dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Esso è retto dal Segretario Generale che coordina e dirige gli uffici centrali assumendone la responsabilità.

14.4 - I Comitati di Lavoro

I Comitati di Lavoro vengono formati allo scopo di svolgere le attività legate a temi di interesse comune. La formazione di un Comitato di Lavoro deve essere approvata dal Consiglio Direttivo e deve riunire almeno 10 Associati.

Ogni Comitato di Lavoro si estingue al compimento della sua missione.

Ogni Comitato di Lavoro ha completa autonomia operativa seppur nel limite dell'eventuale budget assegnato che della finalità (argomento/i) per cui è stato costituito.

L'elenco dei Comitati di Lavoro attivi e chiusi viene pubblicato annualmente nel sito e nell'Annuario dell'Associazione.

Ogni Comitato di Lavoro nomina il proprio Presidente ed un coadiutore o segretario. Il Presidente, nel corso del suo mandato, farà parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto per relazionare in merito allo svolgimento dell'incarico.

14.5 - Sezioni Regionali

Allo scopo di sviluppare necessità o orientamenti locali, possono essere costituite Sezioni Regionali.

Le richieste di costituzione delle Sezioni devono essere presentate da almeno 10 Associati e devono essere approvate dall'Assemblea, dopo valutazione da parte del Consiglio Direttivo.

Le Sezioni dovranno afferire a una o a un gruppo di Regioni affini dal punto di vista territoriale.

Le Sezioni dovranno eleggere un loro Presidente. I Presidenti delle Sezioni sono tenuti a presentare all'Assemblea annuale dei Soci il rapporto delle attività delle Sezioni stesse.

I Presidenti delle Sezioni Regionali partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Presidenti di Sezione decadono in concomitanza con il termine del mandato del Consiglio Direttivo.

I Presidenti di Sezione sono rinominabili senza limitazioni.

Le Sezioni godono della stessa autonomia dei Gruppi.

Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione

15.1 - Deliberazione

La deliberazione di scioglimento del G.I.S.I. può essere presa soltanto da un'Assemblea Straordinaria allo scopo convocata nella quale sia presente o rappresentata per delega almeno la maggioranza dei Soci e col voto favorevole dei due terzi dei votanti presenti o rappresentati.

15.2 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o due Liquidatori, che dovranno provvedere alla destinazione del Patrimonio secondo quanto stabilito nell'Art. 2.5 del presente Statuto.

Art. 16 - Fusioni o Confluenze

16.1 - Deliberazione

L'Assemblea può decidere la fusione con altre Associazioni affini previa l'approvazione dello Statuto del nuovo Organismo.

16.2 - Destinazione del Patrimonio

Per le delibere di Fusione o Confluenze valgono le stesse regole di votazione dello scioglimento dell'Associazione, salva la possibilità, in questo caso di provvedere al voto postale previa pubblicazione del nuovo Statuto.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 18 - Disposizione transitoria

Il presente Statuto annulla qualsiasi versione precedente e va in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua approvazione con 30 giorni di tempo per dare attuazione alle modifiche strutturali previste.

I Consiglieri eccedenti il numero previsto dal nuovo Statuto restano comunque in carica fino alla fine del loro mandato.

Il Presidente

Lino Ferretti